

Allegato 2 – BOZZA Contratto mutuo

Regime fiscale di cui agli articoli 15 e ss. del D.P.R. 29.09.1973, n. 601

CONTRATTO DI MUTUO

L'anno **2019** il giorno [●] del mese di [●], in **Trento**

tra

Cassa del Trentino S.p.A. (di seguito anche denominata “**CdT**” o “**la parte mutuataria**”), società per azioni soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia autonoma di Trento, con sede legale in Trento, Via Vannetti n. 18/a, capitale sociale di Euro 52.555.650,00 i.v., P.IVA, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Trento n. 01948600224, in persona del [Presidente / Vice Presidente] del Consiglio di Amministrazione, [●], nato a [●], il [●], domiciliato ai fini del presente Contratto presso la sede della Società ed autorizzato alla stipula dello stesso in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 luglio e [●] [●] 2019;

e

[●] (di seguito anche denominata la “**Banca**” o la “**parte mutuante**”), con sede legale in [●], capitale sociale di Euro [●] i.v., Codice Fiscale, P. Iva e iscrizione al Registro delle Imprese di [●] n. [●], iscritto all’Albo [delle Banche / dei Gruppi Bancari] al n. [●], in persona del signor [●], nato a [●] il [●], nella sua qualità di [●], autorizzato alla stipula del presente Contratto in virtù di [●],

(di seguito congiuntamente le “**Parti**”)

PREMESSO CHE

- A. Cassa del Trentino S.p.A. è la società interamente controllata – e soggetta a direzione e coordinamento – della Provincia autonoma di Trento (di seguito denominata “**PAT**”); il rapporto tra CdT ed il socio unico PAT è disciplinato da apposita Convenzione (di seguito anche denominata “**Convenzione**”);
- B. Cassa del Trentino S.p.A., istituita con l’art. 8-bis della L.P. n. 13/1973 e s.m.i., è deputata, tra l’altro, a “*reperire le risorse finanziarie per gli investimenti pubblici*” (art. 8-bis, primo comma); ai sensi dell’art. 1 della Convenzione, CdT provvede - per conto della PAT - ad erogare a Comuni, Comunità di Valle ed altre entità pubbliche, società o fondazioni partecipate dalla PAT (di seguito anche denominati “**Beneficiari Finali**”) risorse destinate a finanziare investimenti. A tal fine la PAT assegna a CdT i corrispondenti contributi in conto capitale ed in conto annualità; CdT provvede ad aggiornare questi ultimi al fine di poter disporre delle risorse necessarie a finanziare la realizzazione di investimenti medio – piccoli di una pluralità di Beneficiari (c.d. modello *one for all*);
- C. la PAT con deliberazione di Giunta n. [●] del [●] [●] 2019 (di seguito anche denominata “**Deliberazione**”) ha autorizzato CdT a finanziare una pluralità di progetti che saranno

realizzati dai Beneficiari Finali per un valore complessivo di Euro 130.000.000,00, mediante contrazione di un Contratto di mutuo di Euro 130.000.000,00 (*centotrentamiloni/00*), da rimborsare in 10 (dieci) anni, *amortizing* e regolato a tasso di interesse fisso; nel provvedimento si precisa che al rimborso del mutuo CdT provvederà mediante contributi annui autorizzati sul bilancio della PAT per il finanziamento dei progetti dei Beneficiari Finali;

- D. nell'approvare l'operazione di indebitamento di cui alla precedente Lettera C. la PAT ha autorizzato il rilascio, a garanzia del mutuo contratto da CdT, di una fideiussione a prima domanda per l'importo massimo omnicomprensivo di Euro 146.000.000,00 (*centoquarantaseimiloni/00*) di cui Euro 130.000.000,00 (*centotrentamiloni/00*) in linea capitale ed Euro 16.000.000,00 (*sedicimiloni/00*) per interessi (inclusi quelli eventuali di mora), spese ed oneri accessori;
- E. Cassa del Trentino S.p.A., nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2019, ha deliberato di procedere ad un confronto concorrenziale, ai sensi ed in conformità degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per individuare l'operatore economico con il quale perfezionare il Contratto di mutuo per un importo massimo fino ad Euro 130.000.000,00 (*centotrentamiloni/00*);
- F. in esecuzione della citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2019, CdT ha, quindi, attivato un confronto concorrenziale - codice CIG [●] - ai sensi degli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 50/2016, inviando agli operatori economici pre-qualificati una lettera di invito ad offrire le migliori condizioni economiche per la concessione del mutuo, riservandosi di verificare la convenienza delle stesse con le condizioni economiche pubblicate sul sito istituzionale di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per la medesima tipologia di mutuo, nella settimana in cui saranno presentate e valutate le offerte;
- G. all'esito del confronto concorrenziale e delle verifiche con la quotazione di Cassa Depositi e Prestiti, è risultata aggiudicataria [●] S.p.A., avendo offerto un tasso fisso omnicomprensivo pari a [●]% nominale annuo, con la quale Cassa del Trentino S.p.A. intende, pertanto, procedere alla sottoscrizione del relativo Contratto di mutuo;
ovvero [all'esito del confronto concorrenziale e delle verifiche con la quotazione di Cassa Depositi e Prestiti, è risultata aggiudicatario il costituendo Raggruppamento temporaneo di impresa tra [●] S.p.A., [●] S.p.A. e [●] S.p.A., avendo offerto un tasso fisso omnicomprensivo pari a [●]% nominale annuo, con il quale Cassa del Trentino S.p.A. intende, pertanto, procedere alla sottoscrizione del relativo Contratto di mutuo];
- H. *solo in caso di RTI* [in data [●] 2019, l'impresa mandataria ha trasmesso/consegnato a Cassa del Trentino S.p.A. l'atto di costituzione di raggruppamento temporaneo d'impresa e mandato collettivo speciale con rappresentanza in copia conforme notarile];

Tutto ciò premesso, come parte integrante del presente contratto (di seguito anche il "**Contratto**"), le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL FINANZIAMENTO

1. La Banca concede a titolo di mutuo a Cassa del Trentino S.p.A., che tramite il suo costituito rappresentante lo accetta, l'importo di Euro [●] (..... /00) [massimo 130.000.000,00] destinato agli interventi di cui in premessa al presente Contratto.
2. Cassa del Trentino S.p.A. si impegna a destinare la somma prestata al finanziamento della spesa occorrente per la realizzazione degli investimenti di cui in premessa al presente Contratto.

ARTICOLO 2

EROGAZIONE E CONDIZIONI SOSPENSIVE

1. Le Parti convengono che l'erogazione del presente finanziamento sia effettuata in un'unica soluzione mediante versamento della somma con valuta in data [●] 2019 sul conto corrente intestato a Cassa del Trentino S.p.A., codice IBAN [●] (di seguito il **"Conto Cassa del Trentino"**).
2. L'obbligo della Banca di effettuare l'erogazione è sospensivamente condizionato:
 - a) alla ricezione da parte di Cassa del Trentino S.p.A. della Fideiussione in originale di cui al successivo art. 6;
 - b) alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 9 del presente Contratto o l'inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte da CdT ai sensi del presente Contratto.

ARTICOLO 3

RIMBORSO DEL MUTUO

1. Cassa del Trentino S.p.A. si obbliga a rimborsare il mutuo mediante il pagamento di n. 20 rate semestrali posticipate costanti a capitale crescente con scadenza al [●] ed al [●], di ciascun anno (ciascuna una **"Data di Pagamento"**), a partire dal [●] e fino al [●], inclusa, la (**"Data di Scadenza"**).
2. L'ammortamento inizierà il [●] 2019 (**"Data di Inizio Ammortamento"**) con pagamento della prima rata il [●] 2020.
3. Le suddette rate sono comprensive di una quota capitale e di una quota interessi, quest'ultima da calcolarsi al tasso indicato all'art. 4 che segue, come da piano di ammortamento allegato in originale al presente Contratto (**Allegato "A"**).

ARTICOLO 4

INTERESSI

Le Parti convengono che sull'importo erogato matureranno interessi al tasso fisso per tutta la durata del mutuo, onnicomprensivo di tutte le spese di istruttoria, onorari, commissioni ed ogni altro tipo di remunerazione, pari a [●]% nominale annuo che verrà applicato sulla base dei giorni 30/360, come da offerta della parte mutuante prot. [●] del [●] 2019 allegata come **Allegato "B"** al presente Contratto (il **"Tasso di Interesse"**).

ARTICOLO 5

PAGAMENTI

1. Tutti i pagamenti a carico di Cassa del Trentino S.p.A. derivanti dal presente Contratto dovranno

essere effettuati in euro, alle Date di Pagamento previste, alla Banca con addebito sul Conto Cassa del Trentino S.p.A..

2. Resta inteso che qualora una Data di Pagamento cadesse in un giorno in cui non sia funzionante il sistema TARGET 2 (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System* ("**Giorno TARGET**")), questa sarà posticipata al Giorno TARGET immediatamente successivo, senza maggiorazioni.

3. In nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali.

ARTICOLO 6

GARANZIA

Il pagamento delle rate di ammortamento del presente finanziamento – per capitale e interessi – è garantito da fideiussione a prima richiesta rilasciata dalla Provincia contestualmente al presente Contratto (la "**Fideiussione**") per l'importo complessivo di Euro 146.000.000,00 (*centoquarantaseimilioni/00*), di cui Euro 130.000.000,00 (*centotrentamila milioni/00*) in linea capitale ed Euro 16.000.000,00 (*sedici milioni/00*) per interessi (inclusi quelli eventuali di mora), spese ed oneri accessori ed il cui testo è allegato come **Allegato "C"**.

ARTICOLO 7

INTERESSI MORATORI

1. Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale ed interessi alle Date di Pagamento stabilite, per fatti imputabili a Cassa del Trentino S.p.A., matureranno sulle somme dovute e non pagate, dalla data di scadenza (inclusa) e fino alla data di effettivo pagamento (esclusa), interessi pari al tasso contrattuale maggiorato **del 2%** (*due per cento*). I suddetti interessi di mora sono calcolati sulla base dei giorni effettivi/360, senza capitalizzazione.

2. Qualora il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale ed interessi alle Date di Pagamento stabilite, sia imputabile a disguidi tecnici ed operativi nel trasferimento dei fondi, gli interessi di mora matureranno decorsi tre giorni lavorativi dalla data di scadenza degli importi dovuti.

3. Per le somme dovute con scadenza in un giorno che non sia un Giorno TARGET, gli interessi di mora sono dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti oltre il primo Giorno TARGET successivo, dal giorno di scadenza pattuito.

4. Gli interessi moratori decorreranno di pieno diritto senza bisogno di intimazione.

5. Qualora il tasso di mora, come determinato ai sensi del presente articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996, n. 108 e della relativa normativa di attuazione, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

ARTICOLO 8

ESTINZIONE ANTICIPATA

1. Cassa del Trentino S.p.A. potrà estinguere il mutuo, totalmente o parzialmente, in anticipo

rispetto al termine convenuto, mediante pagamento in corrispondenza di una delle Date di Pagamento, purché:

- a. siano trascorsi almeno 18 (diciotto) mesi dall'inizio dell'ammortamento;
- b. ne faccia richiesta scritta mediante raccomandata a.r. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni sulla data di efficacia dell'estinzione, comunicando l'ammontare che intende rimborsare e la data del rimborso anticipato.

2. Resta inteso che per l'esercizio di tale facoltà dovrà essere corrisposto alla parte mutuante – oltre a quanto dovuto a qualunque titolo fino alla data dell'estinzione – un importo pari al differenziale (se positivo) tra le rate residue calcolate al tasso di cui al precedente art. 4 e quelle calcolate al tasso di reimpiego (pari all'IRS – Interest Rate Swap – di durata corrispondente alla durata finanziaria equivalente residua del mutuo); tale differenziale per ciascuna rata sarà attualizzato alla data di estinzione anticipata sulla base del tasso di reimpiego. Per durata finanziaria residua equivalente del mutuo si intende quella corrispondente al tasso IRS – calcolato sulla base della curva dei tassi swap lettera vigente sul mercato al momento dell'estinzione anticipata – relativo ad una operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche in termini di rimborso del capitale, di periodicità di pagamento degli interessi, nonché di durata residua del mutuo.

ARTICOLO 9

RISOLUZIONE

1. Le Parti convengono espressamente che Cassa del Trentino S.p.A. potrà procedere alla risoluzione del Contratto nei seguenti casi:

- a) negligenza o frode da parte della Banca; gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze degli obblighi contrattuali; gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze di disposizioni legislative e regolamentari, da parte della Banca e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11;
- b) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- c) cessione del Contratto a terzi.

2. Nel caso di cui al precedente comma 1, lettera a), dopo la diffida, formulata con apposita comunicazione scritta, delle inadempienze contrattuali, qualora la Banca non provveda, entro e non oltre il termine di 7 giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire a mezzo PEC (solo in caso di mal funzionamento via fax), a sanare le medesime, CdT provvederà alla risoluzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile.

3. Nelle fattispecie di cui al precedente comma 1, lettere b) e c), il Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con effetto immediato a seguito della dichiarazione di Cassa del Trentino S.p.A., in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

4. Qualora si addivenga alla risoluzione del Contratto per le motivazioni sopra riportate la Banca sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali CdT dovrà andare incontro per l'affidamento a terzi del rimanente periodo di

ammortamento del mutuo.

5. Le Parti convengono altresì che la Banca potrà procedere alla risoluzione del presente Contratto a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- a) mancato o ritardato pagamento da parte di CdT di qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente Contratto, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
- b) mancata ricezione da parte della Banca della Fideiussione in originale entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di stipula;
- c) verificarsi di cambiamenti, eventi o condizioni che la Banca ragionevolmente ritenga idonei – fornendo adeguata documentazione a supporto - a i.) pregiudicare in maniera rilevante e stabilmente la situazione patrimoniale, economica, finanziaria o operativa di Cassa del Trentino S.p.A. ovvero ii.) compromettere in misura rilevante la capacità di Cassa del Trentino S.p.A. di adempiere alle proprie obbligazioni derivanti dal presente Contratto.

6. In conseguenza della risoluzione del Contratto, CdT dovrà, entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta della Banca, rimborsare alla Banca: (i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato; (ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione e (iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento.

ARTICOLO 10

CESSIONE DEL CONTRATTO

1. É vietata la cessione, anche parziale, del Contratto.
2. É ammessa la cessione del credito, solo se relativa all'intero credito residuo, previo consenso scritto di CdT.

ARTICOLO 11

INDENNIZZO

1. La Banca si obbliga ad indennizzare CdT e/o ogni amministratore e dirigente della stessa per qualunque danno debitamente documentato ed accertato, che dovessero subire come conseguenza diretta (a) di dichiarazioni o garanzie rilasciate dalla Banca nel presente Contratto; (b) delle pretese avanzate da terzi in quanto tali pretese risultino direttamente derivanti dall'esecuzione del presente Contratto o (c) dell'inadempimento doloso o gravemente colposo del presente Contratto da parte della Banca, ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave di CdT.
2. Cassa del Trentino S.p.A. si obbliga ad indennizzare la Banca per qualunque danno debitamente documentato ed accertato, che dovesse subire come conseguenza diretta (a) di dichiarazioni o garanzie rilasciate da CdT nel presente Contratto; (b) delle pretese avanzate da terzi in quanto tali pretese risultino direttamente derivanti dall'esecuzione del presente Contratto o (c) dell'inadempimento doloso o gravemente colposo del presente Contratto da parte di CdT, ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave della Banca.

ARTICOLO 12

TRATTAMENTO FISCALE

Per il presente Contratto si opta per il regime fiscale sostitutivo di cui al D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, art. 15 e seguenti, il cui onere sarà sostenuto da Cassa del Trentino S.p.A..

ARTICOLO 13

TRACCIABILITA'

1. La Banca assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. La Banca comunica che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato presso il quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti previsti nel presente Contratto sono i seguenti: [●] (il "**Conto Corrente Dedicato**"). Le generalità della persona delegata ad operare sul Conto Corrente Dedicato sono le seguenti: [●]. La Banca si impegna a comunicare a CdT ogni modifica relativa ai suddetti dati.
3. La Banca, qualora si avvalga, ai fini dello svolgimento dei servizi di cui al presente Contratto, di soggetti terzi, si impegna ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con tali soggetti terzi un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale questi ultimi si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
4. La Banca si impegna altresì, qualora abbia notizia dell'inadempimento delle controparti terze di cui al comma 3 che precede agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a darne immediata comunicazione a CdT ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede CdT.

ARTICOLO 14

SPESE

Le spese di stipulazione del presente Contratto, nonché tutte le spese di qualsiasi genere, inerenti e conseguenti, comprese quelle per la copia in forma esecutiva, sono a carico della Banca.

ARTICOLO 15

COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo lettera raccomandata a/r o per email o a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

Per Cassa del Trentino S.p.A.: cassadeltrentino@legalmail.it

Per la Banca: [●]

ARTICOLO 16

DOMICILIO DELLE PARTI E FORO COMPETENTE

1. Agli effetti del presente Contratto le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate in comparizione.
2. Il presente Contratto è retto dalla legge italiana. Per qualunque controversia inerente e conseguente al presente Contratto, le Parti dichiarano la competenza esclusiva del Foro di Trento.

3. Si allega al presente atto in originale (**Allegato "D"**) il "Documento di sintesi" delle principali condizioni contrattuali del presente mutuo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.

ARTICOLO 17

LEGGE APPLICABILE E REGISTRAZIONE

Il presente Contratto è regolato dalla Legge italiana e, agli effetti fiscali, sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1 e 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, a carico della parte interessata.

ARTICOLO 18

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione al servizio di cui al presente Contratto, Titolare del trattamento è Cassa del Trentino S.p.A. e la Banca è tenuta al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, la banca non è nominata Responsabile del trattamento dei dati.

ARTICOLO 19

OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, la Banca si impegna a segnalare tempestivamente a CdT ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. La Banca inserisce negli **eventuali** contratti stipulati con ogni altro soggetto, che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del presente Contratto, la seguente clausola: *"Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente a Cassa del Trentino ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente"*.

ARTICOLO 20

DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente Contratto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice Etico e allegato Codice di comportamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Cassa del Trentino e visibile sul sito istituzionale di CdT, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 21

DISPOSIZIONI IN TEMA DI RISERVATEZZA

La Parti si danno reciprocamente atto della riservatezza di tutto il materiale, gli elementi e le informazioni ricevute in esecuzione del presente Contratto e convengono che non comunicheranno tali dati a terzi che non siano propri dipendenti o consulenti adottando procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni e tenendo conto della natura delle informazioni stesse; a questi ultimi si estende il citato obbligo di riservatezza su documenti / informazioni ricevute.

CASSA DEL TRENTINO S.P.A.

[la Banca]

Si approvano specificatamente le seguenti clausole: art. 2 (Erogazioni e condizioni sospensive), art. 6 (Garanzia), art. 8 (Estinzione anticipata), art. 9 (Risoluzione), art. 10 (Cessione del Contratto), art. 14 (Spese) e art. 16 (Foro competente).

CASSA DEL TRENTINO S.P.A.

[la Banca]
